

BBM AGGIORNA N. 30 DEL 16 FEBBRAIO 2026

IPERAMMORTAMENTO 2026-2028 (QUARTA PARTE)

Nel BBM Aggiorna di oggi si completerà la trattazione del tema iniziato mercoledì scorso.

Cumulabilità e coordinamento con altre agevolazioni

L'iperammortamento è cumulabile con le altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali o europee, purché il sostegno complessivo non superi il costo sostenuto e non copra le stesse quote di costo dei singoli investimenti.

La base di calcolo deve essere assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti per le stesse spese.

Viceversa, non è possibile fruire dell'iperammortamento per gli investimenti che beneficiano dei crediti d'imposta Transizione 4.0/5.0.

Tuttavia, a differenza delle precedenti agevolazioni, non è sufficiente la sola prenotazione dell'investimento effettuata entro il 31 dicembre 2025 per escludere l'accesso all'iperammortamento. Infatti, l'esclusione opera solo nei casi in cui l'investimento benefici effettivamente del credito d'imposta 4.0. Ne consegue che:

- gli investimenti che hanno concretamente fruito del credito 4.0 non possono accedere all'iperammortamento;
- gli investimenti per i quali il credito 4.0 non è stato riconosciuto (ad esempio per esaurimento delle risorse disponibili) possono accedere all'iperammortamento se effettuati dal 1° gennaio 2026;
- gli investimenti ordinati nel 2025 ma non prenotati, e realizzati nel 2026, rientrano pienamente nel nuovo regime.

Cessione e sostituzione dei beni

Se, durante il periodo di fruizione dell'agevolazione, il bene agevolato viene ceduto o destinato a strutture produttive all'estero, la fruizione delle quote residue non viene meno a condizione che, nello stesso periodo d'imposta, il bene sia sostituito con un altro bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Se il costo del nuovo bene è inferiore, il beneficio prosegue fino a concorrenza del nuovo costo.

Considerazioni finali

Resta infine da evidenziare che la piena operatività della misura è subordinata all'emanazione di uno o più decreti attuativi, demandati ai Ministeri competenti, che dovranno definire in dettaglio le modalità di accesso al beneficio, i modelli di comunicazione, le procedure di controllo e la documentazione richiesta, nonché i criteri applicativi del vincolo di origine dei beni, in particolare con riferimento ai beni immateriali.

Lo Studio resta a completa disposizione.